

COMUNE DI CARFIZZI

PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.14 DEL 16/03/1993

Art. 4 bis

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. Il Consiglio Comunale, in via non ordinaria e previa convocazione del Presidente motivata, si può riunire anche in modalità telematica o mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica, purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo della riunione e/o siano collegati "a distanza" un numero minimo di partecipanti conforme al numero legale utile per la validità della seduta;
- b) che il Presidente, con il supporto del Segretario comunale o del Vice Segretario in caso di sua assenza o impedimento, possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti ed assicurare il regolare svolgimento della seduta;
- c) che la partecipazione alla seduta sia accertata con il collegamento alla video conferenza attraverso il software in uso all'Ente. E' ordinariamente richiesta l'attivazione della webcam per tutta la durata della seduta, risultando comunque obbligatoria durante l'appello, gli interventi e l'espressione di voto;
- d) che per la sola convocazione telematica, al di fuori di casistiche connesse a situazioni di carattere emergenziale e di sicurezza e comunque legate a situazioni straordinarie, è richiesto il passaggio in Conferenza dei Capigruppo.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

3. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.

4. Le modalità della seduta devono essere sempre indicate nell'avviso di convocazione.

5. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati nei casi di convocazione in modalità telematica o mista.

6. I Consiglieri collegati da remoto intervengono ai lavori del Consiglio previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

7. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

8. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

9. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel

momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il presente Regolamento.

10. Il voto è espresso:

- a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
- c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

11. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

12. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente.

13. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

14. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma utilizzata deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

15. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
- l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

16. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria comunale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

17. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

18. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

19. Le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei capigruppo, essendo articolazioni del Consiglio Comunale, possono riunirsi in modalità telematica o mista con le stesse modalità previste per le sedute consiliari.